

# TI\_GERICHTE 16.2019.59 vom 29. Dezember 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-12-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2019.59\\_d20171229](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2019.59_d20171229)

FR: TI\_GERICHTE 16.2019.59 du 29 décembre 2017

IT: TI\_GERICHTE 16.2019.59 del 29 dicembre 2017

## Regeste

Risarcimento del danno (spese legali sostenute in un procedimento penale) e riparazione del torto morale

## Erwägungen

### E. 1

Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti-gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en-tro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 28 settembre 2019 (cfr. tracciamento dell'invio postale, agli atti, n. 98.\_\_\_\_\_). C onsegnato alla cancellaria del Tribunale d'appello il 28 ottobre 2019 e sanato con la firma autografa entro il termine fissato il

### E. 6

La reclamante ribadisce in più punti di avere chiesto la ricusa della Giudice di pace \_\_\_\_\_ P\_\_\_\_\_ per “evitare reiterate inadeguatezze procedurali” e per essere incorsa in varie violazioni procedurali. In realtà, la convenuta avrebbe dovuto spiegare, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 321 cpv. 1 CPC , perché la sua istanza di ricusa adempiva “ i requisiti di forma e contenuto ” per essere considerata ricevibile e perché nel non entrare nel merito di tale domanda il primo giudice sarebbe incorso in errore. Ciò rende finanche irricevibile il reclamo. Ad ogni modo, è vero che dandosi domande di ricusa nei confronti dei Giudici di pace la decisione spetta al Pretore della sede territoriale della Giudicatura di pace (art. 37 cpv. 4 LOG). La reclamante disconosce tuttavia che esistono delle eccezioni al principio secondo il quale, di regola, il giudice di cui è chiesta la ricusa non dovrebbe partecipare alla decisione da rendere in merito. Come le è noto, la giurisprudenza ammette infatti la possibilità per l'autorità di cui è postulata la ricusa di statuire su domande prive di ogni fondamento, abusive o manifestamente irricevibili, (cfr. anche Trezzini , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2<sup>a</sup> edizione, n. 5 ad art. 50), o ancora su domande di ricusa che ripetono censure già proposte ed evase in senso sfavorevole all'istante, o basate su altri motivi astrusi o fondate su pretesi errori commessi dai magistrati ricusati. Premesso ciò, come si è appena accennato, atti procedurali, giusti o sbagliati che siano o errori di apprezzamento compiuti da un magistrato non sono di per sé suscettibili di fondare un'apparenza oggettiva di prevenzione; essi vanno di principio contestati con i mezzi d'impugnazione. S oltanto errori particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come lesioni gravi dei doveri del magistrato, potrebbero se del caso entrare in considerazione ai fini di una ricusa (DTF 143 IV 74 consid. 3.2). Estremi del genere non si scorgono nel caso specifico. Né il fatto di far parte di un'associazione p er la pedagogia curativa e socioterapia antroposofica nel Ticino, che non consta per altro avere scopo di lucro, costituisce un motivo di astensione,

l'art. 19 cpv. 2 LOG applicandosi solo a magistrati a tempo pieno. In tali circostanze alla Giudice di pace non può essere rimproverato di avere essa stessa giudicato la lite senza avviare la formale procedura di ricusazione. Per il resto, rimostranze verso l'allora Giudice di pace titolare sono fuori tema nella misura in cui \_\_\_\_\_ D \_\_\_\_\_ nemmeno è stata chiamata a statuire sulla lite.

#### **E. 7**

Nella misura in cui solleva la mancanza di una formazione giuridica di \_\_\_\_\_ P \_\_\_\_\_, la reclamante si limita a un generico enunciato di principio inidoneo a sostanziare l'ipotesi di un'incapacità di quella Giudice di pace a trattare il caso con la dovuta indipendenza e a condurre il processo in modo equo. Del resto, per tacere del fatto che non sussiste alcun diritto costituzionale a un giudice con una formazione giuridica (DTF 134 I 16), non consta che la Giudice di pace in questione, in carica da almeno sette anni, non sia in grado, grazie a conoscenze professionali e pratiche, di formare la propria volontà in modo indipendente e di applicare correttamente il diritto. Senza dimenticare che la Divisione della giustizia organizza corsi di aggiornamento per i giudici di pace, e che da alcuni anni, come i suoi colleghi, essa può in ogni momento rivolgersi in caso di necessità a ex magistrati per domande di carattere giuridico e organizzativo. Ne segue che, nel caso concreto, l'operato della Giudice di pace non lede le garanzie processuali prescritte dall'art. 30 cpv. 1 Cost.

#### **E. 8**

RE 1 rimprovera la mancata assunzione di prov e da lei offerte al dibattimento del 17 maggio 2019. A parte il fatto che dal verbale di quell'udienza non risultano offerte di prove, dallo stesso si evince che dopo la replica e la duplica, la Giudice di pace ha comunicato alle parti che sulla scorta della documentazione prodotta, avrebbe emanato la decisione "qualora ritenesse matura la causa". La convenuta non ha reagito in quell'occasione né successivamente. Ne segue che non si intravedono violazioni del diritto della parte all'assunzione di prove.

#### **E. 9**

Contrariamente a quanto sostiene RE 1, agli atti figura la procura rilasciata dalla CO 1 all'avv. PA 1 (doc. C) così come quella di \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_ al medesimo legale (doc. C nell'inc. 0001-2019-O). Quanto al fatto che in altre procedure giudiziarie l'avvocato PA 1 sia patrocinatore della Comunione dei comproprietari della " \_\_\_\_\_ ", della quale la convenuta fa parte, non si scorge un conflitto d'interesse già per il fatto che l'insieme dei comproprietari, e a maggior ragione un singolo condomino, non si identifica con la comunione, ma costituisce un tutt'altro soggetto giuridico (DTF 145 III 126 consid. 4.3.3; RtiD I-2019 pag. 533 consid. 3c; II-2008 pag. 662 consid. 3a).

#### **E. 10**

La reclamante, nell'invocare il principio della presunzione d'innocenza, pare contestare il carattere definitivo della decisione di condanna penale, anche perché essa ha presentato varie istanze di revisione. In realtà, come si è detto in precedenza (sopra consid. A), il ricorso al Tribunale federale del 19 ottobre 2018 contro la sentenza del 31 agosto 2018 con cui la Corte di appello e di revisione penale ha dichiarato inammissibile, siccome tardivo, un appello di RE 1 contro un giudizio della Pretura penale che la riconosceva autrice colpevole di ripetuta diffamazione, è stato dichiarato inammissibile con sentenza 6B\_1060/2018 del 9 novembre 2018. Che l'interessata abbia introdotto svariate istanze di

revisione contro l'atto d'accusa o le sentenze della Corte di appello e di revisione penale o del Tribunale federale, per altro tutte dichiarate inammissibili o respinte (sopra consid. A), nulla muta al fatto che la condanna penale era passata in giudicato e quindi definitiva. Per altro, il richiamo ad altre decisioni della Camera di esecuzione e fallimenti e ad articoli della legge sull'esecuzione e fallimenti non sono qui pertinenti poiché disciplinano altre questioni. 11. RE 1 pare rimettere in discussione il giudizio penale sostenendo in sintesi che quanto da lei proferito nei confronti dell'attrice non costituisce una diffamazione in base all'art. 173 CP. Se non che, l'interessata ha già tentato senza successo di contestare la diffamazione mediante le vie di diritto previste dalla procedura penale. La Giudice di pace poteva quindi riferirsi alle risultanze e agli accertamenti di fatto che emergono nel processo penale. Posto che in prima sede la convenuta nemmeno ha contestato tali risultanze né addotto altre prove, in questa sede essa si limita a contrapporre la propria versione dei fatti e una personale interpretazione delle proprie dichiarazioni ma non pretende che gli accertamenti del primo giudice siano arbitrari ovvero manifestamente insostenibili. La reclamante, poi, evidenzia tutta una serie di manchevolezze da parte dell'amministratore della " \_\_\_\_\_ " ma una volta di più essa argomenta fuori tema giacché in discussione non vi è l'operato dell'amministratore della proprietà per piani ma la questione di sapere se essa debba risarcire il danno e rifondere il torto morale a seguito alla lesione della personalità dell'attrice.

## **E. 12**

Relativamente al risarcimento del danno, consistente nella quota di spese legali sostenute dall'attrice in sede penale, la reclamante lamenta la mancanza di un'adeguata motivazione ( " non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del ... e risarcimento del danno di Frs. 1500.– rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica " ). a) La Giudice di pace ha nondimeno spiegato che pur non essendo in grado di capire come l'attrice fosse arrivata a suddividere in quattro la nota d'onorario emessa dal suo patrocinatore per le quattro procedure che opponevano i suoi assistiti ai coniugi RE 1, " visto l'importo totale di fr. 8130.05 e che tutto sommato le argomentazioni e le motivazioni dei coniugi sono sostanzialmente identiche, si può ritenere che un'indennità per riconoscimento spese legali di fr. 1500.– sia corretta " . Ancorché ai limiti inferiori, sotto questo profilo, la decisione può ritenersi motivata. b) Il problema, a ben vedere, è che anche volendo considerare come la convenuta non abbia contestato partitamente i fatti allegati dall'attrice, le spese di assistenza legale precedenti l'apertura di una causa civile, sempre che ciò fosse necessario e opportuno, sono ripagate, di regola, con l'indennità per ripetibili. Lo stesso principio vale per le spese di assistenza legale sostenute in altri procedimenti, segnatamente in quelli penali. Se un tale procedimento permette di ottenere ripetibili, anche se secondo una tariffa, non è più possibile far valere un diritto al rimborso delle spese di assistenza in una successiva azione di responsabilità civile (DTF 117 II 106 consid. 5). Detto altrimenti, con l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità per ripetibili, quella parte non potrà far valere le spese di assistenza legale (come posta del danno) in una successiva azione civile (DTF 133 II 363 consid. 4.1 con rinvii; sentenza 4A\_674/2015 del 22 settembre 2016 consid. 2.3). In un procedimento penale, l'accusatore privato può far valere la rifusione delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento nei confronti dell'imputato ( art. 433 cpv. 1 CPP ). In tale ambito, la parte vittoriosa deve sì accontentarsi di ripetibili calcolate secondo tariffa, ma nel contempo è esonerata dal dover stabilire la colpa della controparte e l'entità del suo danno (sentenza del Tribunale federale 4A\_674/2015 del 22 settembre 2016 consid.

3.2.2 con rinvio a DTF 112 Ib 356 consid. 3a). L'accusatore privato non è invero obbligato a presentare una richiesta per ottenere il pagamento delle ripetibili (penali) dall'imputato. Egli può pertanto decidere di rinunciare all'esercizio del suo diritto, ma ciò non lo legittima poi a ottenere il risarcimento del corrispondente " danno " in una successiva azione civile (sentenza del Tribunale federale 4A\_674/2015 del 22 settembre 2016 consid. 3.2.1). Il procedimento penale è pertanto l'unica sede in cui la parte lesa può far valere il suo diritto al risarcimento da parte dell'imputato per le spese necessarie sostenute nel procedimento (loc. cit. consid. 3.2.2; v. anche sentenza 6B\_923/2015 del 24 maggio 2016 consid. 5.2; v. anche II CCA sentenza inc. 12.2019.111 del 7 novembre 2019 consid. 6). c) Nella fattispecie, dalla decisione del 29 dicembre 2017 della Pretura penale nulla risulta in merito a richieste di indennità per ripetibili, né esse sono state assegnate. Nella misura in cui nel procedimento penale l'attrice ha vinto la causa e avrebbe potuto ottenere un'indennità per ripetibili, l'imputata essendo stata condannata (art. 433 cpv. 1 lett. a CPP), e che la nota professionale del suo legale è pacificamente riconducibile al procedimento penale promosso nei confronti dei coniugi RE 1 (doc. E), la successiva pretesa fatta valere in sede civile non è più ammissibile. Non si disconosce che nel giudizio penale per le pretese di natura civile l'accusatore privato è stato rinviato al competente foro, ma nella nozione di " pretese civili " rientrano soltanto le pretese derivanti direttamente dai reati in discussione, non per contro le spese sostenute dall'accusatore privato nel procedimento penale giusta l'art. 433 CPP (sentenza del Tribunale federale 6B\_1337/2019 del 9 dicembre 2019). Né nella petizione l'attrice ha mai allegato che le spese esposte dal proprio patrocinatore erano state in parte occasionate dalle pretese civili fatte valere in ambito penale. Ne segue che nel riconoscere a livello civile la pretesa di rifusione delle spese sostenute dall'attrice nel procedimento penale, la Giudice di pace ha erroneamente applicato il diritto. Su questo punto il reclamo si rivela fondato.

### **E. 13**

Per quel che è del torto morale, la reclamante lamenta una volta di più una mancata motivazione, in particolare per quanto attiene gli elementi che differenziano la lesione patita da una persona fisica da quella patita da una persona giuridica ( " non fornisce nemmeno i dettagli per quanto concerne la motivazione di assegnazione degli importi per la riparazione del torto morale di Frs. 1000.– ... rispetto all'assegnazione come persona fisica e persona giuridica " ). Il primo giudice, dopo avere accertato che le diffamazioni proferite dai coniugi RE 1 " sono indubbiamente rilevanti " , ha ritenuto che non vi sono motivi per non riconoscere all'attrice il risarcimento in virtù degli art. 28 a cpv. 3 CC e 49 CO. a) In sede civile, la riparazione del torto morale per lesione della personalità menzionata dall'art. 28 a cpv. 3 CC è retta dall'art. 49 CO. Così, chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale (art. 49 cpv. 1 CO). Il giudice può anche sostituire o aggiungere a questa indennità un altro modo di riparazione (art. 49 cpv. 2 CO). Un risarcimento a tale titolo è giustificato unicamente qualora un'offesa oggettivamente grave abbia causato alla vittima delle sofferenze che oltrepassano gli inconvenienti inerenti a ogni vita in società. Non è sufficiente invece che in base alla comune esperienza l'offesa possa comportare una certa sofferenza. Spetta alla parte lesa allegare le circostanze fattuali dalle quali dedurre la sua sofferenza (sentenza del Tribunale federale 5A\_562/2018 22 luglio 2019 consid. 5.2; v. anche DTF 131 II 26 consid. 12.1 ). Contrariamente a quanto sembra sostenere la reclamante, poi, anche una persona giuridica, quale una società anonima, può chiedere in via giudiziale la riparazione del torto morale in

applicazione dell'art. 49 CO (DTF 138 III 341 consid. 6.1). b) Nel caso in esame, l'attrice ha chiesto fr. 3000.– quale torto morale, “importo commisurato alle ripetute diffamazioni di cui è stato vittima, commesse dalla convenuta e sanzionate penalmente” (petizione pag. 2). Chiamata dalla convenuta a indicare “su quale base è fondato l'importo di fr. 3000.– quale torto morale”, l'attrice in replica ha precisato che la quantificazione è avvenuta “tenuto conto della gravità dell'offesa e degli altri fatti emergenti dal procedimento penale, tenuto conto della vigente giurisprudenza” (verbale del 17 maggio 2019 pag. 1 in fine). Se non che, così esprimendosi, essa nemmeno ha allegato e, tanto meno dimostrato, le circostanze dalle quali si desume, per la lesione patita, la sua personale sofferenza. (I CCA, sentenza inc. 11.2013.88 del 16 settembre 2015, consid. 3a con rinvii; v. anche RtiD II-2004 pag. 527 consid. 7). Ora, che l'interessata possa avere patito un certo pregiudizio in seguito alla vicenda è possibile. Ciò non basta a dimostrare però una particolare sofferenza morale. Invano si cercherebbe nella petizione un'allegazione circa la soggettiva gravità della lesione subita dall'attrice o da un suo organo. Essa non ha pertanto fatto fronte al suo onere di allegazione. Nella misura in cui ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 1000.–, la Giudice di pace ha manifestamente ignorato i presupposti per riconoscere la riparazione del torto morale. Ne segue che anche al proposito la decisione impugnata si rivela errata.

#### **E. 14**

In definitiva il reclamo si rivela fondato e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, considerato che le condizioni per ammettere il risarcimento del danno e la riparazione del torto morale non sono adempiute, la decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere respinta. Le spese del pronunciato odierno seguono la soccombenza dell'attrice (art. 106 cpv. 1 CPC), tanto in prima quanto in seconda sede. Non entra in linea di conto invece l'assegnazione di ripetibili, la convenuta essendosi potuta difendere dinanzi alla Giudice di pace e avendo potuto reclamare davanti a questa Camera senza ricorrere all'assistenza di un patrocinatore (art. 95 cpv. 3 lett. b CPC). Né la reclamante ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subito perdite di guadagno, ciò che potrebbe legittimare un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue: 1. La petizione è respinta. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.–, compresa la tassa di giustizia della procedura di conciliazione, sono poste a carico dell'attrice. Non si assegnano ripetibili. II. Le spese di reclamo di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. III. Notificazione a: ; . Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Tavernes. Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.